

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

SMO - ARTIGIANATO - ISTRUZIONE PROFESSIONALE
ASSISTENZA SCOLASTICA - FIERE E MERCATI

orig

-6 OTT. 1972

Prot. N. 24

Ill. mo Sig. Presidente
Consiglio Regionale della Puglia
S E D E

Devo
unquasi - in aiuto il formato
libro unico

Per quanto di competenza Le trasmetto in allegato copia del
Disegno di legge regionale recante norme per la "Assegnazione di buoni
acquisto libri di testo agli alunni delle scuole medie di 1° grado".

Le accludo altresì il parere fornito dalla 1^ Commissione
Consiliare Permanente, richiesto ai sensi dell'art.19 del regolamento in
terno del Consiglio, sulla spesa prevista dall'art.4 del disegno di legge
in parola.

farece
di ruolo
Commissione
Consigliare

La relazione sarà svolta in Aula, oralmente, dal sottoscritto.

Distinti saluti

CONSIGLIO REGIONALE
Prot. N. 2852
Data -6 OTT. 1972

Dev. =
IL PRESIDENTE
(Cav. Uff. Giuseppe Colonna)
Giuseppe Colonna

foto copia di
rice. presidente
Aut. Uff.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

COMMISSIONE LEGISLAZIONE - PROGRAMMAZIONE - FINANZA
BILANCIO E CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

La 1^a Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 6 ottobre c. a. :

- vista la richiesta del Presidente della 3^a Commissione Consiliare Permanente, N. 46 di protocollo del 3 ottobre c. a. , relativa al parere da esprimere ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Interno del Consiglio sulla spesa prevista dall'art. 4 del disegno di legge regionale "assegnazione di buoni-acquisto libri di testo agli alunni delle scuole medie di 1° grado";
- visto l'art. 19 del Regolamento Interno del Consiglio;
- visto il capitolo 308 dello stato di previsione della spesa di bilancio regionale 1972 "fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con legge regionale";
- considerato di dover approvare la spesa prevista dall'art. 4 del predetto disegno di legge

esprime parere favorevole

sulla spesa medesima e sull'imputazione della stessa al capitolo 308 del bilancio regionale 1972 di cui in premessa.

p(1^a Commissione Consiliare Permanente)

IL PRESIDENTE
(Avv. Giovanni Margiotta)



ASSEGNAZIONE DI BUONI-ACQUISTO LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE
SCUOLE MEDIE DI 1° GRADO.-

RELATORE: Giuseppe COLONNA

12-X-1972

Il disegno di legge che viene sottoposto alla attenzione di questa Assemblea trae la sua ragion d'essere da due presupposti: la Costituzione Italiana e lo Statuto della Regione Puglia.

Nella Costituzione viene sancito che la scuola d'obbligo è gratuita. Agli effetti pratici però tale norma non è stata ancora completamente attuata. E mentre con la legge n. 1889 del 31-12-1962 si è istituita la scuola media unica obbligatoria non si provvedeva a stabilire la assegnazione ^{gratuita} dei libri agli alunni.

Attualmente tale assegnazione viene limitata solo agli alunni delle scuole elementari. Va ricordato inoltre che il nostro Statuto all'art. 7 precisa che "la Regione attua un servizio di assistenza scolastica idonea a rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto il diritto allo studio". Certo che per l'attuazione completa della gratuità della scuola d'obbligo avremmo bisogno di somme abbastanza rilevanti.

Ed in considerazione di tale impossibilità con il presente disegno di legge si intende avviare a soluzione il problema.

Infatti per l'anno scolastico 1972/73 l'assegnazione dei buoni-acquisto libri di testo viene limitata agli alunni della prima classe appartenenti a famiglie in disagiate condizioni economiche.

Negli anni precedenti i buoni libri agli alunni della scuola media obbligatoria nella misura di L. 10.000 venivano assegnati a discrezione delle autorità scolastiche, per venire in contro alle famiglie più bisognose. Va ricordato che non poche erano le lamentele da parte di chi tale beneficio non riceveva, così come rilevanti erano le pressioni che venivano rivolte da varie parti, oltre che dagli interessati, alle autorità scolastiche.

Con il presente disegno di legge si vuole cominciare ad ordinare tale materia, avviando verso un sistema di assegnazione in base ad un diritto risultante da inoppugnabile documentazione.

Infatti non potendo estendere l'assegnazione a tutti gli alunni viene limitata a quelli appartenenti a famiglie il cui reddito, agli effetti dell'applicazione dell'imposta complementare, non sia superiore a L. 1.300.000 con l'aumento di L. 300.000 per ogni altro figlio a carico.

La somma prevista per la assegnazione dei detti buoni libri in £. 972 milioni, anche se in cifra assoluta rilevante, forse non sarà sufficiente a coprire l'intero fabbisogno, in quanto risultano iscritti per l'anno scolastico 1972/73 alla prima classe media 72.000 alunni; e tenendo presente che il costo di ciascun buono libro da assegnare sarà di circa £. 27.000, ne consegue che solo 36.000 alunni potranno usufruirne, cioè la metà.

E' ovvio affermare che la presente legge istituisce un diritto, e come tale a tutti gli alunni che trovansi nelle condizioni richieste dalla legge deve essere assegnati il buono libro, anche se l'importo totale dovesse superare il suddetto stanziamento.

Per gli alunni delle altre due classi della scuola media obbligatoria che trovansi in disagiate condizioni, economiche si continuerà ad assegnare buoni-libro nella misura di £. 10.000, così come avvenuto negli anni scorsi, e per un importo totale di £. 505 milioni stanziati al cap. 94 del bilancio della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1972.

E' ovvio che tale sistema discrezionale, come innanzi detto, creerà disappunti e ma contenti, ma è nelle nostre intenzioni di tutti cercare ^{che} nei prossimi anni il beneficio quale è diritto scaturente dalla presente legge venga esteso agli alunni della 2^a e 3^a classe media.

E' superfluo ricordare che la assegnazione dei buoni libro rappresenta solo una parte della assistenza scolastica, e che è nostro intendimento procedere ad una sistemazione organica di tutta la materia.

Inoltre è opportuno in questa sede porre il problema del continuo variare dei testi scolastici. Pur riconoscendo la libertà dei competenti organismi alla scelta dei testi, è anzi giusto sostenere che l'adottare annualmente libri di testo diversi costringe molte famiglie con più figli a non poter utilizzare l'anno seguente i testi usati l'anno precedente da altro figlio nella stessa classe.

Infine va notato che:

- L'art. 1 - precisa gli scopi della presente legge,
- L'art. 2 - determina i beneficiari,
- L'art. 3 - stabilisce le modalità di assegnazione,
- L'art. 4 - provvede alla copertura finanziaria,
- L'art. 5 - ne dichiara la urgenza,

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

3^a COMMISSIONE PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE RECANTE NORME SULLA "ASSEGNAZIONE DI BUONI-ACQUI-
STO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DI 1° GRADO"

Relatore: Consigliere Giuseppe Colonna

Testo emendato dalla Commissione

Art. 1

Per consentire agli alunni delle famiglie in disagiate condizioni economiche la frequenza della scuola media dell'obbligo, la Regione assegna buoni per l'acquisto dei libri di testo adottati nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.

Per l'anno scolastico 1972/73 il buono-acquisto sarà conferito agli alunni che frequenteranno la prima classe della scuola media; mentre negli anni successivi, previa iscrizione in bilancio della relativa spesa, il conferimento dei buoni acquisto sarà esteso a tutti gli alunni della 2^a e 3^a classe appartenenti a famiglie nelle predette condizioni economiche.

Art. 2

Ai fini della fruizione del beneficio, si considerano sussistere le disagiate condizioni economiche di famiglia quando il reddito imponibile della famiglia dell'alunno, agli effetti dell'applicazione dell'imposta complementare, non sia superiore:

a L. 1.300.000	con 1 figlio a carico
" " 1.600.000	" 2 " " "
" " 1.900.000	" 3 " " "
" " 2.200.000	" 4 " " "

per ogni altro figlio si aggiungono L. 300.000.

Art. 3

Il Consiglio di Presidenza di ciascun Istituto, previo esame delle domande documentate degli alunni e accertamento del possesso dei requisiti richiesti dal precedente articolo, effettuerà la consegna dei buoni-acquisto agli aventi diritto, trasmettendo alla Regione i relativi elenchi.

Art. 4

Per l'anno scolastico 1972/73 l'onere derivante dalla presente legge, previsto in L.972.000.000, farà carico allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1972 al capitolo "Fornitura libri di testo agli alunni di disagiate condizioni economiche frequentanti le scuole medie statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato", che, con la presente legge viene istituito sotto il numero 94/Bis. Alla copertura dell'onere medesimo si provvede

mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 308 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1972 "Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con legge regionale".

La Giunta Regionale è delegata a provvedere con propria deliberazione ad integrare la spesa prevista fino all'importo che risulterà necessario per l'erogazione del beneficio a tutti gli aventi diritto, mediante prelevamento della occorrente somma dal fondo di riserva.

Per i successivi esercizi finanziari, la spesa necessaria sarà stanziata in apposito capitolo dei relativi bilanci preventivi.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per effetto del combinato disposto degli art. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto.

Art. 6

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
